



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott. Francesco Vigorito	Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025, ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del P.U. n. 10 - 1/2025, vertente

TRA

Graziano Tomassini, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama, 2, presso lo studio dell'avv. Rosa Sciatta, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 22.01.2025.

Ricorrente

E

Habitat 4U S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio, 34, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Romanelli, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 26.02.2025.

Resistente

Oggetto: liquidazione controllata.

Conclusioni: per parte ricorrente come da verbale dell'udienza del 06.03.2025.



1. In rito

Con ricorso depositato il 22.01.2025 Graziano Tomassini ha – in particolare – prospettato di:

- essere creditore della società resistente per Euro 72.800,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura legale in ragione di sentenza n. 18892/2023 del 22.12.2023 resa a definizione del procedimento n.r.g. 24051/2021 del Tribunale Ordinario di Roma – Sez. X civile;
- aver avviato nei confronti della società resistente procedimento esecutivo individuale con esito negativo
- l'insolvenza della società resistente.

Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di dichiarare *“l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della HABITAT 4U S.r.l., C.F. e p.IVA 14404501000 – pec habitat4usrl@legalmail.it, con sede legale a Fiumicino – Frazione Testa di Lepre, in via del Fontanile di Mezzaluna nnn. 401/403, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ogni consequenziale provvedimento, e in via subordinata, laddove la società, su cui grava l'onere probatorio di dimostrare la mancata ricorrenza dei requisiti dimensionali cumulativi, dovesse qualificarsi impresa minore, dichiarare la apertura della procedura di liquidazione controllata”*.

La società Habitat 4U S.r.l. si è costituita con memoria presentata il 26.02.2025 nell'ambito del presente procedimento e ha – in particolare – eccepito il difetto dei requisiti per essere qualificata impresa soggetta a liquidazione giudiziale e ha eccepito – per quanto concerne la domanda di liquidazione controllata – di non aver beni e che pertanto nulla sarebbe acquisibile all'attivo del procedimento.

Pertanto, parte resistente ha domandato a questo Tribunale di *“ · in via principale di merito: rigettare integralmente l'istanza di liquidazione giudiziale o fallimento della Habitat 4U s.r.l. per insussistenza dei requisiti di fallibilità normativamente previsti per il periodo temporale e cronologico fissato; · in via subordinata: rigettare integralmente l'istanza di liquidazione controllata ex art. 268, comma 2, CCII siccome integralmente carenti i presupposti previsti dalla norma”*.

2. Sulla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società resistente e sulla pretesa creditoria della società ricorrente

La società resistente – iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese - ha quale oggetto sociale – in particolare – *“edilizia ed immobiliare in genere ed in particolare: - l'attività edilizia di costruzione di immobili civili, industriali e commerciali”*, di talché – a fronte del tipo di società, ossia una S.r.l. – e dell'oggetto sociale si ritiene che l'attività esercitata dalla società resistente è qualificabile – ex art. 2195 c.c. – quale attività commerciale.

Parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato verosimilmente la sua pretesa creditoria nei confronti della società resistente a fronte della produzione del titolo costituito da sentenza n. 18892/2023 del 22.12.2023 resa a definizione del procedimento n.r.g. 24052/2021 del Tribunale Ordinario di Roma – Sez. X civile.

3. Sul superamento delle soglie previste dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i.

Le disposizioni ex art. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c. pongono in capo all'impresa resistente l'onere della prova di possedere i requisiti per essere qualificata quale impresa minore, ossia impresa non soggetta a liquidazione.



Parte resistente ha eccepito di non avere i requisiti dimensionali previsti dalla disposizione ex art. 2, I co., lett. "d", c.c.i.i. per essere qualificata quale impresa soggetta a liquidazione giudiziale e ha prodotto copia di un precedente di questo Tribunale - reso a definizione del P.U. n. 65 - 1/2024 - ove venne dichiarata inammissibile la domanda - presentata nell'ambito di quel procedimento - di fallimento dell'odierna parte resistente a fronte dell'abrogazione dell'istituto del fallimento.

Nondimeno, questo Tribunale aveva rilevato che la società resistente aveva prodotto gli ultimi bilanci dai quali si apprendeva che:

- per il 2021 l'attivo è per Euro 240.099,00 il passivo per Euro 240.099,00 e ricavi - conto economico lett. "a" n. 1 e 2 - per Euro 0,00;
- per il 2022 l'attivo è per Euro 205.743,00 il passivo per Euro 205.743,00 e ricavi - conto economico lett. "a" n. 1 e 2 - per Euro 0,00;
- per il 2023 l'attivo è per Euro 47.991,00 il passivo per Euro 47.991,00 e i ricavi - conto economico lett. "a" n. 1 e 2 - per Euro 500,00.

Pertanto, questo Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza dei requisiti dimensionali per ritenere l'odierna società resistente impresa soggetta a liquidazione giudiziale.

L'assunto a fronte del quale l'odierna società resistente deve essere qualificata quale impresa non soggetta a liquidazione giudiziale deve essere confermato a fronte del mancato mutamento dei requisiti dimensionali della stessa e dell'evidenza che anche per il 2024 detta società ha registrato un attivo per Euro 47.759, un passivo per Euro 47.759 e ricavi per Euro 0,00 (cfr. doc. 14 memoria di costituzione e risposta).

Ne discende che la domanda di liquidazione giudiziale della società resistente deve essere rigettata.

4. Sulla domanda di liquidazione controllata

Parte ricorrente ha presentato in via subordinata domanda di liquidazione controllata della società resistente.

Questo Tribunale ritiene preliminarmente che la società resistente - a fronte dell'insussistenza dei requisiti dimensionale per essere qualificata quale impresa soggetta a liquidazione giudiziale e a fronte della natura commerciale dell'attività costituente l'oggetto sociale esercitato - deve essere qualificata quale impresa minore ex art. 2, I co. lett. "c" e "d", c.c.i.i.

Parte resistente ha eccepito che il suo patrimonio è incapiente e che pertanto nulla risulterebbe acquisibile all'attivo della liquidazione controllata.

Questo Tribunale ritiene preliminarmente che il correttivo introdotto con il D. lgs. 136 del 2024 ha riformato - in particolare - la disposizione ex art. 268, III co., c.c.i.i. con la previsione che ove un creditore presenti domanda di liquidazione controllata nei confronti di un debitore persona fisica, lo stesso possa eccepire la non possibilità di acquisizione di attivo - neanche attraverso azioni giudiziali - attraverso attestazione dell'OCC entro la prima udienza e/o domandare alla prima udienza un termine per produrre detta attestazione ove dimostri di aver presentato detta richiesta di attestazione all'OCC.

Nondimeno, questo Tribunale ritiene detta disposizione non sia applicabile - anche a livello sistematico - al debitore persona giuridica specie se impresa commerciale.

La disposizione ex art. 268, III co., c.c.i.i. deve essere inquadrata nell'ambito generale della disciplina della liquidazione controllata.



La disciplina anteriore al correttivo prevedeva che strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza fossero anche i procedimenti diretti alla liquidazione del patrimonio – ex art. 2, I co. lett. “m – bis” c.c.i.i. – e che il correttivo introdotto il D. lgs. 136 del 2024 ha escluso espressamente la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata dalla nozione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Nonostante l'eliminazione della liquidazione controllata dalla nozione di strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza risulta l'inciso nella disposizione ex art. 66, I co., c.c.i.i. – come modificata con il D. lgs. 136 del 2024 – rubricata “procedure familiari” che “1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”.

Ne discende che residua un inciso a fronte del quale la liquidazione controllata risulta – ancora – orbitare nell'ambito degli strumenti di definizione della situazione di sovraindebitamento.

L'aporia di sistema risulta – nondimeno – apparente posto che storicamente la liquidazione controllata – erede della liquidazione del patrimonio introdotta con L. 3 del 2012 – è lo strumento a fronte del quale l'ordinamento garantisce a qualunque soggetto uno strumento per poter accedere al beneficio dell'esdebitazione posto che:

- la liquidazione giudiziale e il concordato preventivo risultano procedimenti riservati agli imprenditori che non risultano essere imprenditori minori;
- lo strumento del concordato preventivo e del concordato minore è riservato solo a coloro che siano esercenti attività imprenditoriale, commerciale, professionale e artigiana e che siano iscritti – ex art. 33, IV co., c.c.i.i. – nel registro delle imprese;
- lo strumento della ristrutturazione debiti del consumatore è riservato solo per situazioni di sovraindebitamento di origine consumeristica.

Ne discende che le categorie così ricostruite possono creare aree residuali di debitori che non possono accedere agli strumenti di definizione dello stato della crisi precedentemente individuati, di talché la liquidazione controllata è lo strumento che consente – anche a questa aree residuale di debitori – di poter accedere all'esdebitazione.

La lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. – ex art. 24 Cost. – consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela – ex art. 100 c.p.c. – di vedere definito il proprio stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

La disposizione ex art. 268, III co., c.c.i.i. si coordina con la disposizione ex artt. 66, I co., e 268, I co., c.c.i.i. a fronte del quale la liquidazione controllata può essere aperta su istanza dello stesso debitore – compreso il debitore consumatore e/o in genere il debitore persona fisica – che deve produrre attestazione – ex art. 269, II co., c.c.i.i. – di attivo acquisibile al fine di evitare che vi siano procedimenti aperti senza attivo, per quanto le disposizioni ex artt. 268 e segg. c.c.i.i. non rechino una percentuale minima di soddisfazione dei creditori, nondimeno risulta possibile trarre una conclusione della non irrilevanza del margine di soddisfazione dei creditori recuperando la giurisprudenza concernente la nozione di parziale soddisfazione dei creditori nell'ambito del procedimento di esdebitazione ex artt. 142 e segg. I fall.



Il requisito della soddisfazione dei creditori è stato inserito in modo espresso anche al fine di ricondurre a coerenza il sistema, a fronte del quale il debitore può accedere al beneficio dell'esdebitazione, posto che l'esdebitazione ex artt. 278 e segg. c.c.i.i. non richiede – ex art. 280 c.c.i.i. – la soddisfazione parziale dei creditori come era richiesto dalle previgenti disposizioni ex artt. 142, II co., I fall. e 14 terdecies, I co. lett. "f", L. 3 del 2012.

Peraltro, ove la domanda di liquidazione controllata sia presentata dal debitore persona fisica, ove la stessa si concludesse senza acquisizione di attivo o con attivo inferiore ai costi in prededuzione o con attivo irrisorio/minimo il debitore persona fisica potrebbe accedere al beneficio dell'esdebitazione – ex artt. 278 e segg. c.c.i.i. come interpretato da Corte Cost. n. 6 del 2024 – decorsi tre anni, ossia attraverso un procedimento che quanto a effetti – ossia assenza di soddisfazione dei creditori – avrebbe consentito al debitore di beneficiare di uno strumento analogo all'esdebitazione dell'incapiente ma senza dover provare gli stringenti requisiti soggettivi per l'accesso a detto beneficio.

La previsione ex art. 269, II, c.c.i.i. limitata al ricorso del debitore che domandi la liquidazione controllata del suo patrimonio non è irrazionale posto che consente la chiara definizione degli strumenti per ottenere l'esdebitazione presentati dal debitore, di talché risulta:

- riportato a coerenza il sistema che il debitore che sia in assenza di attivo da distribuire o con attivo inferiore ai costi in prededuzione o con attivo da distribuire in misura minima e/o irrisoria deve presentare ove persona fisica domanda di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 c.c.i.i. – a fronte dell'innalzamento delle soglie reddituali per accedere – ma provando gli stringenti requisiti soggettivi e privilegia per il debitore imprenditore e/o professionista e/o artigiano gli strumenti che consentano il suo recupero al mercato;
- strumento coerente con l'impostazione del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza per quanto concerne i debitori che siano esercenti attività di impresa, commerciale, professionale e artigiana che rileva una preferenza per strumenti che consentano la conservazione dell'impresa sul mercato con sfavore verso gli strumenti liquidatori come è dato rilevare nei stringenti requisiti per accedere al concordato liquidatorio rispetto al concordato in continuità;
- il debitore può accedere allo strumento della liquidazione controllata in presenza di attivo da distribuire che soddisfi in misura non irrisoria i creditori posto che:
 - l'esdebitazione ex artt. 278 e segg. c.c.i.i. può essere dichiarata all'esito del procedimento di liquidazione giudiziale e/o liquidazione controllata per la parte di debito rimasta insoddisfatta con la conseguenza implicita che vi deve essere una parte di crediti soddisfatta;
 - la disposizione ex art. 280 c.c.i.i. non prevede più espressamente il soddisfacimento parziale dei creditori in quanto elemento riacquisito a livello di sistema con le disposizioni ex artt. 268, III co., c.c.i.i. e 283 c.c.i.i.

Detto elemento per quanto previsto esclusivamente al ricorso per liquidazione controllata presentato dal debitore non risulta elemento discriminatorio rispetto all'ipotesi di ricorso presentato dal creditore posto che:

- l'attestazione dell'OCC di insufficiente realizzo è recuperata in chiave difensiva per il debitore persona fisica in quanto detto debitore continuerà a esistere anche all'esito del procedimento di liquidazione controllata diversamente dal debitore collettivo a fronte del richiamo alla disposizione ex art. 233 c.c.i.i. – per quanto compatibile – eseguito dalla disposizione ex art. 276, I co., c.c.i.i.;
- il creditore ha strumenti alternativi e meno incisivi per ottenere la soddisfazione del credito – come il procedimento esecutivo individuale – di talché ove il creditore opti per



un procedimento esecutivo collettivo il legislatore ha contemperato l'esigenza della soddisfazione dei creditori con l'assoggettamento dell'intero patrimonio del debitore con l'esigenza di evitare che vi sia un eccessivo assoggettamento temporale del debitore alla liquidazione in assenza di beni da liquidare e/o di azioni da intraprendere per recuperare attivo;

Peraltro, l'esigenza dell'esdebitazione è vista in modo diverso – quindi – se il ricorso sia presentato dal creditore e dal debitore, posto che:

- il creditore se promuove ricorso per liquidazione controllata dispone del suo credito ossia della sua posizione attiva e accetta – in modo implicito – l'eventuale esito negativo dell'azione promossa per tutelare i suoi interessi,
- il debitore se promuove ricorso per liquidazione controllata incide il diritto di credito altrui e per questo che la riforma ha inteso porre un restringimento esplicito all'accesso dello strumento da parte del debitore per evitare condotte abusive che all'esito andrebbero a "espropriare" il creditore del suo diritto di credito che verrebbe frustrato con la dichiarazione di inesigibilità all'esito di una liquidazione passiva e/o irrisoria.

La premessa consente di comprendere le ragioni per le quali la disposizione ex art. 268, III co., c.c.i.i. non possa essere applicata – neanche attraverso l'applicazione analogica – al debitore persona giuridica può essere apprezzata anche a fronte del fatto che la domanda di liquidazione controllata nei confronti di una persona giuridica ha un interesse superindividuale che risulta assente nella domanda presentata nei confronti del debitore persona fisica.

L'interesse consiste nell'eliminazione – attraverso la cancellazione dal registro delle imprese – di una componente di mercato non in grado di essere recuperata attivamente al mercato e che pertanto risulta diretta all'eliminazione di una componente inutile e/o disfunzionale del mercato

Questo Tribunale rileva – peraltro - che parte resistente nulla ha prodotto e/o documentato per quanto concerne l'eventuale assenza di attivo recuperabile attraverso azioni giudiziali compresa l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

Peraltro, la stessa parte resistente ha ammesso l'esistenza di un credito IVA che – per quanto pignorato a fronte di un procedimento esecutivo individuale presentato da altro creditore – risulta bene acquisibile – nonostante la pendenza del procedimento esecutivo – all'attivo della liquidazione controllata quale procedimento esecutivo collettivo.

Ne discende che - anche a fronte dell'esistenza di un passivo scaduto superiore a Euro 50.000,00 - la domanda di liquidazione controllata risulta ammissibile.

5. Sullo stato di insolvenza

L'affermata natura di impresa minore della società resistente comporta che deve trovare applicazione la disposizione ex art. 2, I co. lett. "c", c.c.i.i. che definisce la situazione di sovraindebitamento come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"* con conseguente recupero della definizione di:



- crisi ex art. 2, I co. lett. "a", c.c.i.i. "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi";
- insolvenza ex art. 2, I co. lett. "b", c.c.i.i. "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Questo Tribunale ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che lo stato di insolvenza "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale" (Cass., Sez. I civile, ordinanza 22.02.2022 n. 5856) e che lo stato di insolvenza "va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività" (Cass., Sez. I civile, ordinanza 03.03.2022 n. 7087).

Questo Collegio ritiene che parte ricorrente ha - ex art. 2697, I co., c.c. - provato lo stato di insolvenza della società resistente, in quanto:

- la società resistente non ha pagato il credito di parte ricorrente che non ha visto soddisfatto il suo credito all'esito di un procedimento esecutivo individuale presentato nei confronti della società resistente;
- per stessa ammissione di parte ricorrente risulta che l'unico credito vantato contro terzi risulta pignorato da altro creditore che vanta un credito per circa Euro 120.000,00 nei confronti della società resistente (cfr. doc. 17 memoria di costituzione di parte resistente);
- per stessa ammissione della società resistente risulta l'assenza di beni nel patrimonio della stessa con i quali adempiere con regolarità alle obbligazioni contratte.

In ragione di detta evidenza si ritiene che la società resistente - quantomeno ex art. 2729 c.c. - priva di un flusso di cassa idoneo a soddisfare in modo regolare le obbligazioni contratte con conseguente stato di insolvenza.

Ne discende che deve essere dichiarata la liquidazione controllata della società resistente.

L'apertura della liquidazione controllata impone di procedere alla nomina di un liquidatore che - in ragione della disposizione ex art. 270, II co. lett. "a", c.c.i.i. - deve essere scelto tra i gestori della crisi aventi il domicilio nel distretto di Corte d'Appello al quale appartiene il Tribunale competente.

Visti gli artt. 268 e segg. c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

RIGETTA

la domanda di liquidazione giudiziale;



DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata della società Habitat 4U S.r.l. (c.f. 14404501000), con sede legale in Fiumicino (RM), via del Fontanile di Mezzaluna, 401;

MANDA

la cancelleria di acquisire al fascicolo della liquidazione controllata copia degli atti del P.U. n. 10 - 1/2025;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;

NOMINA

liquidatore il dott. Gennaro Coscia;

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;

DISPONE

in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni dei ricorrenti;

DISPONE

che il liquidatore provveda a trascrivere la sentenza presso gli uffici competenti in presenza di beni immobili o beni mobili registrati;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali



- notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;

DISPONE

che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal 30.03.2025 - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 25.03.2025

Il Presidente

dott. Francesco Vigorito

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

